

Alcune modifiche in vista per la promozione delle fonti rinnovabili

A cura del Dott. Lorenzo Cristofaro

Il cammino verso gli obiettivi ambientali ed energetici del 2020 ha segnato una tappa estremamente importante in questi ultimi giorni. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato lo schema di Decreto legislativo elaborato dal Ministero per lo sviluppo economico per il recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Un provvedimento normativo in qualche modo atteso, vista la scadenza del 5 dicembre entro la quale ogni Stato membro era chiamato ad adeguare la propria legislazione interna ai nuovi standard fissati dalla direttiva.

La *ratio* di questo decreto, in particolare, è quella di dare attuazione alle strategie messe a punto nel Piano di Azione Nazionale, con cui il Ministero per lo sviluppo economico, a giugno di quest'anno, ha predisposto tutte le misure necessarie a raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo di coprire il 17% dei consumi nazionali lordi di energia grazie a fonti rinnovabili, come stabilito dagli accordi europei.

La bozza, costituita da 39 articoli e quattro allegati tecnici, è ora al vaglio delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata e presenta una serie di fondamentali novità, alcune delle quali non hanno tardato ad accendere il dibattito tra le numerose associazioni di produttori del settore energetico, soprattutto in materia di incentivi. Il Titolo V del provvedimento, infatti, modifica in maniera sostanziale la disciplina del settore, definendo una serie di nuovi meccanismi di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Si prevede, nello specifico, che gli impianti fino a 10 MW che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 godranno di incentivi basati su un sistema di *feed in tariff* (FiT), ovvero vantaggi economici proporzionati alla quantità di energia prodotta, diversificato per fonte e scaglioni potenza, mentre quelli al di sopra di tale soglia avranno diritto ad un incentivo assegnato tramite aste al ribasso affidate al GSE. Per le concrete modalità di attuazione di questo nuovo sistema di sostegno, si rimanda invece ad un decreto del MSE e del MATTM, da adottare, previo parere favorevole dell'AEEG, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto. Fanno eccezione gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi per i quali, vista la stretta dipendenza del costo dell'energia da quello della materia prima, è necessario ricorrere ad una tariffa binomia composta da una quota di base, destinata a coprire i costi fissi ed un'altra proporzionale all'andamento di mercato della materia stessa, per la copertura dei costi variabili.

A partire dal 1 gennaio 2013, quindi, verranno gradualmente ritirati i certificati verdi, tranne che per il settore fotovoltaico soggetto al Conto energia (è del 24 agosto 2010 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 197, del testo definitivo del nuovo decreto del MSE sugli incentivi per il fotovoltaico nel periodo 2011-2013).

Un'altra fondamentale novità riguarda la denuncia di inizio attività di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della bozza, infatti, *«per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti [...] la denuncia di inizio attività è sostituita dalla denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabili»*, più brevemente detta "DIRE". Questa nuova procedura di autorizzazione, che prevede un *iter* estremamente semplificato per l'acquisizione dei pareri dall'amministrazione comunale, si applica a tutti gli impianti che fino ad oggi erano assoggettati alla DIA edilizia e a tutti quelli, con una potenza nominale fino ad 1 MW, che le Regioni e le Province autonome indicheranno, nell'esercizio della loro potestà legislativa, come soggetti alla DIRE.

Per incrementare i livelli di efficienza energetica si è inciso anche sul settore edilizio, prevedendo, per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni, l'obbligo di progettare e realizzare gli impianti di produzione di energia termica in maniera tale da garantire che almeno una determinata percentuale dei consumi per il riscaldamento sia coperta da fonti rinnovabili, pena il mancato rilascio del titolo edilizio. Allo stesso modo è fondamentale sottolineare la possibilità, prevista per le medesime categorie di edifici come misura di sostegno, di ottenere un bonus volumetrico del 5%, in sede di rilascio del titolo, nell'ipotesi in cui i nuovi impianti riescano a garantire che almeno il 30% in più di consumi, rispetto ai valori minimi stabiliti, sia coperto da fonti rinnovabili. Si dispone, inoltre, per finalità di trasparenza, che *«nei contratti di compravendita o locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici»*.

Uno dei principali obiettivi del provvedimento, quindi, è ridimensionare gli "oneri indiretti" derivanti dal processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, mediante la previsione di procedure semplificate, dall'autorizzazione e connessione alla rete elettrica nazionale, fino al concreto avvio degli impianti e loro dismissione, in maniera tale da ridurre i costi specifici d'incentivazione che, nella maggior parte dei casi, inoltre, vengono fatti ricadere sull'utenza finale.

Si è affidato al GSE, infine, sia il compito di realizzare un portale informatico dedicato alle principali novità in materia di incentivi, in cui indicare anche *best practices*, procedimenti autorizzativi di singole regioni ed altre informazioni utili, sia quello di organizzare e gestire un sistema di monitoraggio statistico dello stato di sviluppo del mercato delle rinnovabili, attraverso l'elaborazione dei dati necessari a verificare il raggiungimento degli obiettivi di metà periodo e di quello finale del 2020.

In conclusione, se nel corso delle ultime fasi di approvazione il testo del decreto non dovesse subire sostanziali modifiche, in seguito alla sua entrata in vigore si verrebbe a delineare, nel rispetto degli accordi presi in sede europea, un quadro normativo in materia di fonti rinnovabili e mercato energetico profondamente diverso da quello attuale, soprattutto in vista del progressivo ritiro degli ormai diffusissimi certificati verdi.

Dott. Lorenzo Cristofaro

Pubblicato il 9 gennaio 2011